
RESOCONTO GSE - ELETTRICITÀ FUTURA

Criticità e quesiti di carattere generale

Gennaio 2018 - Dicembre 2019

Sommario

1. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI	2
1.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019	2
1.2. Richiesta di supporto del 5 novembre 2019	5
1.3. Relazione periodica del 6 giugno 2019	6
2. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI.....	9
2.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019	9
2.2. Elenco temi aperti al 6 giugno 2019	11
2.3. Resoconto riunione del 1° febbraio 2019.....	12
2.4. Quesiti integrativi alla relazione periodica di gennaio 2018	13
3. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE	14
3.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019	14
3.2. Relazione periodica del 6 giugno 2019	15
3.3. Elenco temi aperti al 6 giugno 2019	19
3.4. Resoconto riunione del 1° febbraio 2019.....	20
3.5. Quesiti integrativi alla relazione periodica di gennaio 2018	24

1. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI

1.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019

1.1.1. Componenti Rigenereate – Uso pregresso

EF - Chiediamo al GSE di confermare che non è classificato come componente rigenerato un componente precedentemente utilizzato per scopi diversi dalla produzione di energia e che non sia stato in passato oggetto di alcuna forma di incentivazione. Si pensi ad esempio al caso di un metanodotto che, previo intervento di manutenzione, sia destinato al trasporto di acqua per produzione energia idroelettrica. Sul punto le Procedure GSE riportano *“Potranno essere utilizzati componenti che siano stati precedentemente utilizzati, anche in Italia, in impianti per i quali siano stati riconosciuti incentivi pubblici comunque denominati, purché sottoposti a rigenerazione”*.

GSE – Non è possibile confermare ciò poiché l’interpretazione ipotizzata non è corretta; infatti, un componente che sia stato precedentemente utilizzato, a prescindere dalla tipologia dell’impianto/costruzione/installazione, ecc. del precedente utilizzo, non è classificabile come *“componente nuovo”* e, pertanto, per poter essere successivamente utilizzato, lo stesso dovrà essere sottoposto a operazioni di rigenerazione.

Il metanodotto citato è un componente già utilizzato e, pertanto, in caso di ulteriore utilizzo in un impianto alimentato a fonti rinnovabili per il quale s’intendono richiedere incentivi sulla produzione di energia elettrica o su un impianto con incentivo diverso dal Conto Energia, è necessario ottemperare a quanto previsto per i *“componenti rigenerati”*.

Tanto premesso, in caso di impianto/intervento:

- per il quale s’intende richiedere l’accesso agli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019, si rimanda a quanto previsto dal Paragrafo 3.1.5 del Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 e dall’Allegato F al medesimo Regolamento, paragrafo *“Documenti d’interesse in caso di uso di componenti rigenerati”*;
- per il quale è stato stipulato un contratto di incentivazione diverso dal Conto Energia (Contratto “FER”, Contratto “GRIN” e Contratto “TO ex DM 18 dicembre 2008”), si rimanda al:
 - paragrafo 2.8 delle *“Procedure Operative – Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi”*, pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 dicembre 2017;
 - *“Resoconto riunione GSE-ANEV”* del 16 maggio 2018, pubblicato dal GSE sul proprio sito internet ([link](#)).

1.1.2. Impianti acqua fluente/bacino – Nuova classificazione

EF - Chiediamo al GSE di chiarire quale sia in dettaglio il processo corretto da attivare per chiedere il riesame della classificazione acqua fluente/bacino degli impianti idroelettrici a fini incentivanti, alla luce delle modifiche introdotte nei considerata e nell'art. 22 comma 2 e del D.M. 4 luglio 19. In particolare, facciamo riferimento agli impianti in origine classificati a bacino, che percepiscono le relative tariffe del D.M. 6 luglio 2016, che, alla luce di quanto disposto, dovrebbero rientrare nella classificazione acqua fluente e quindi vedersi modificato il livello di incentivazione. Vorremmo inoltre conoscere l'effetto di tal revisione sulle Convenzioni in essere. Segnaliamo che alcuni di questi casi sono stati/sono ad oggi oggetto di contenzioso.

Chiediamo inoltre indicazioni in merito alla possibile applicazione del principio introdotto nel D.M. 4 luglio 2019 *“gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito”* a impianti che percepiscono incentivi ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, che oggi non risultano formalmente ricompresi nella modifica normativa.

GSE – La richiesta di riesame per impianti a fonte idraulica che abbiano ricevuto un provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016 dalla classificazione *“a bacino o a serbatoio”* ad *“acqua fluente”*, alla luce dell'art.22.2 del DM 4 luglio 2019 deve essere formulata tramite PEC all'indirizzo fer elettriche@pec.gse.it. La PEC deve recare il seguente oggetto *“FERXXXXXX Richiesta revisione fonte ex art.22.1 DM 4 luglio 2019”* (con al posto di FERXXXXXX lo specifico codice pratica) e riportare in allegato la richiesta di riesame rilasciata dall'Operatore sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e una relazione sintetica nella quale si dimostra che l'impianto in argomento rientra nelle previsioni dell'art.22.1 del DM 4 luglio 2019.

In caso di accoglimento dell'istanza di riesame, il GSE trasmetterà all'Operatore un provvedimento di Addendum al Contratto e provvederà a effettuare i dovuti conguagli, calcolati a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

Posto che l'art.22.1 del DM 4 luglio 2019 non cita gli impianti di cui al DM 6 luglio 2012, allo stato non è possibile per tali impianti applicare le previsioni di detto articolo. Il GSE si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti sul tema con gli uffici degli Enti interessati, in particolare con ARERA e MISE, pur specificando che i relativi esiti potrebbero essere non immediati.

1.1.3. D.M. 4 luglio 2019 - Criterio di priorità legato a colonnine di ricarica

EF - Chiediamo a GSE di fornire maggiori dettagli relativamente al criterio di priorità di cui all'art. 9, c.2, lettera d) del D.M. 4 luglio 2019 che prevede *“per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW”*, dato il forte elemento di novità. In particolare, gli associati non ritengono sufficientemente chiari i limiti del funzionamento delle colonnine di ricarica connesse ad impianti di produzione, dato il criterio, specificato nel Regolamento Operative per iscrizione ad Aste e Registri, Allegato C, della condivisione di un unico punto di connessione alla rete. Chiediamo di confermare che nel caso di funzionamento contemporaneo dell'impianto di generazione e della colonnina di ricarica l'energia assorbita da quest'ultima viene decurtata dall'energia immessa in rete (e quindi dall'energia incentivata), mentre nel caso di mancata produzione dell'impianto di generazione e utilizzo della colonnina, l'energia necessaria per il suo funzionamento sarà prelevata dalla rete elettrica secondo la tariffa del contratto in prelievo.

GSE – Il DM 4 luglio 2019, ai fini del godimento del criterio di priorità di cui all'art.9.2.d, prevede che le colonnine/punti di ricarica siano connesse in parallelo con l'impianto e con la rete elettrica; ne deriva che l'impianto e la/le colonnina/e di ricarica devono essere connessi al medesimo punto di connessione/consegna/POD. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il medesimo Decreto, ai fini del godimento del criterio di priorità cd. delle *“colonnine di ricarica”*, in coerenza con il quadro regolatorio relativo

all'ambito punti/colonnine di ricarica, non prevede obblighi/prescrizioni relativi al valore di potenza in prelievo dallo specifico POD cui devono essere connessi l'impianto di generazione e la colonnina/punto di ricarica.

Tanto premesso, si rappresenta che le previsioni del DM 4 luglio 2019 in termini di energia sulla base della quale erogare il corrispettivo economico dovuto (sia esso derivante dalla scelta della "Tariffa omnicomprensiva" o dall'"Incentivo"), restano ferme e valide anche in caso di installazione di colonnina/punto di ricarica.

In particolare, il GSE eroga il corrispettivo dovuto alla "energia prodotta netta e immessa in rete" (DM 4 luglio 2019, art.7.6 e art.7.7).

La "energia prodotta netta e immessa in rete" è pari al minor valore orario fra la "produzione netta" e la "energia effettivamente immessa in rete", ove:

- "produzione netta" è pari alla "produzione lorda" diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;
- "energia effettivamente immessa in rete" è pari all'energia elettrica prodotta e immessa dall'impianto (attraverso le sue unità di produzione) nel punto di connessione alla rete, il cui valore è determinato dal Gestore di Rete.

Relativamente agli esempi posti nel quesito, vista la definizione di "energia prodotta netta e immessa in rete", si rappresenta quanto segue.

Definito un intervallo di tempo "t1", in caso di contemporanea mancata produzione dell'impianto e prelievo dalla colonnina/punto di ricarica, l'energia elettrica è, necessariamente, prelevata dalla rete e verrà pagata dal consumatore al venditore competente secondo la tariffa del contratto in prelievo. In tale intervallo "t1", il minor valore fra la "produzione netta" e la "energia effettivamente immessa in rete" (definizione di "energia prodotta netta e immessa in rete") è pari a 0 e, pertanto, non verrà erogato un corrispettivo incentivante.

Definito un intervallo di tempo "t2", in caso di contemporanea produzione dell'impianto e prelievo dalla colonnina/punto di ricarica, con (energia prodotta) > (energia prelevata dalla colonnina/punto di ricarica), l'energia è prelevata dall'impianto; ai fini della determinazione dell'"energia prodotta netta e immessa in rete" è sempre necessario determinare, nell'intervallo "t2", il minor valore fra la "produzione netta" e la "energia effettivamente immessa in rete". In linea teorica, salvo casistiche particolari, si presume che in tal caso il minor valore sia pari all'"energia effettivamente immessa in rete", che avrà un valore più basso di quello che avrebbe avuto in caso di assenza di prelievo dalla colonnina/punto di ricarica; per tale motivo è possibile, in linea teorica, affermare che "l'energia assorbita da quest'ultima [la colonnina, ndr] viene decurtata dall'energia immessa in rete", in quanto la misura dell'"energia effettivamente immessa in rete" sarà tanto più bassa quanto maggiore è stato il prelievo della colonnina/punto di ricarica, e non per eventuali calcoli algebrici effettuati successivamente.

1.2. Richiesta di supporto del 5 novembre 2019

1.2.1. Riclassificazione degli impianti idroelettrici

EF - Sul tema relativo alla riclassificazione degli impianti idroelettrici, anche altri associati, pur non avendo ancora sottoposto a GSE specifiche istanze a riguardo, stanno chiedendo supporto all'associazione per capire quale sia il modo corretto di procedere per ottenere il riesame dell'istanza e per gestire il passaggio dalle tariffe/incentivi di un impianto precedentemente classificato a quelle di impianto riclassificato ad acqua fluente. Potreste fornirci qualche indicazione in merito per indirizzare gli operatori?

GSE – Si rimanda al riscontro fornito in merito al quesito di cui al punto 1.1.2.

1.3. Relazione periodica del 6 giugno 2019

1.3.1. Impianti bioenergie – Rifacimento parziale e modifica combustibile

EF - Chiediamo al GSE se un impianto a biomassa incentivato, che è stato oggetto di rifacimento parziale sulla base di una PAS presentata al Comune, possa integrare il combustibile solido utilizzato con residui di lavorazione degli oli vegetali (glicerina), previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, senza che ciò vada ad inficiare la validità della qualifica rilasciata all'impianto per l'intervento di rifacimento parziale né l'accesso agli incentivi. Chiediamo inoltre conferma che tale intervento possa rientrare ai sensi delle procedure operative GSE del 20 dicembre 2017 per la gestione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, nella categoria "Modifica della configurazione di impianto" come "modifica, a seguito di variazione del titolo autorizzativo, dei combustibili/matrici di alimentazione per gli impianti termoelettrici".

GSE – Rientrano nell'ambito di applicazione delle "Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi" (nel seguito, Procedure Operative), pubblicate sul sito internet del GSE il 20 dicembre 2017, gli interventi sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è stato stipulato un contratto di incentivazione diverso dal Conto Energia (Contratto "FER", Contratto "GRIN" e Contratto "TO ex DM 18 dicembre 2008").

Nelle Procedure Operative sono inquadrare e disciplinate le categorie di intervento ammissibili, definite in funzione degli eventuali effetti che gli interventi (realizzati o da realizzare) possono avere sul contratto di incentivazione.

Per ciascuna categoria di intervento sono rappresentate le condizioni, i criteri di ammissibilità, gli eventuali impatti sul contratto di incentivazione, gli adempimenti in capo agli Operatori, le modalità e le tempistiche di comunicazione al GSE.

È necessario che i sopracitati interventi siano debitamente autorizzati dagli Enti/Amministrazioni locali. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011, ogni valutazione circa la necessità, validità, idoneità ed efficacia dei titoli autorizzativi, nonché il riconoscimento della natura delle eventuali varianti, è di esclusiva competenza degli Enti/Amministrazioni locali.

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite, l'intervento in argomento sembrerebbe ricompreso nella categoria di "Modifica della configurazione di impianto" (paragrafo 3.3 delle Procedure Operative). La "corretta" categoria di intervento, però, potrà essere individuata dal GSE solo al completamento della corrispondente istruttoria prevista dalle Procedure Operative.

A tal proposito, si segnala che per la summenzionata categoria di intervento è possibile presentare al GSE, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD, disponibile nel portale https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/, anche un'istanza a preventivo, corredata dei documenti previsti nell'Appendice A delle Procedure Operative, che consenta di predeterminare i possibili effetti sul contratto di incentivazione.

Il GSE avvierà un procedimento amministrativo, da concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza a preventivo.

1.3.2. Impianti eolici - Fattore percentuale attribuibile alle perdite/consumi

EF - Chiediamo al GSE un chiarimento in merito al fattore percentuale attribuibile alle perdite e ai consumi per impianti eolici. Secondo le segnalazioni dei nostri associati, l'attuale procedura di calcolo non terrebbe conto delle ore equivalenti associate alla fonte eolica, ma calcolerebbe le perdite ipotizzando il transito nei tratti di cavo e nei trasformatori di una potenza pari a quella nominale dell'impianto durante tutte ore dell'anno. Chiediamo se, ai sensi delle "Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi", sia possibile presentare istanza di *Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo* per la sola quota imputabile alle perdite di linea e trasformazione. La revisione delle modalità di calcolo potrebbe essere fatta riproporzionando il fattore percentuale secondo il rapporto fra le ore equivalenti annue che il GSE ha indicato all'interno delle procedure per gli interventi sugli impianti incentivati e le ore totali dell'anno. Ad esempio, per un impianto eolico di potenza superiore a 10 MW verrebbe applicato un fattore pari a $2.360/8.760=0,27$. Chiediamo inoltre di valutare la possibilità di applicare il fattore percentuale ricalcolato dall'entrata in esercizio dell'impianto, permettendo l'eventuale conguaglio delle somme già erogate.

GSE – Sulla base dei provvedimenti di seguito riportati:

- Deliberazione n. 47/2013/R/EFR del 7 febbraio 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi, ARERA), avente a oggetto "Criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli impianti di produzione di energia elettrica che beneficiano degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012" (nel seguito, Delibera FPC);
- "Procedura applicativa della deliberazione AEEG n. 47/2013/R/EFR per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione" pubblicata sul sito GSE il 13 gennaio 2014 (nel seguito, Procedura FPC);
- "Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi", pubblicate sul sito internet del GSE il 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative);

non è possibile accogliere un'istanza di "Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo" ai sensi delle Procedure Operative, segnatamente della quota del FPC imputata alle perdite di linea e trasformazione, adottando la modalità proposta in quanto la stessa non è prevista nei summenzionati provvedimenti.

Restano ferme tutte le casistiche per le quali è possibile richiedere l'aggiornamento del FPC ai sensi delle Procedure Operative ([link](#)) e in conformità a quanto previsto nella:

- Delibera FPC;
- Procedura FPC;
- FAQ pubblicata sul sito internet del GSE in data 24 ottobre 2019 ([link](#)).

1.3.3. Estensione periodo incentivazione - Mancata produzione per disposizioni dei Gestori di Rete

EF - Si chiede a GSE se i distacchi, le fermate, le sospensioni di fornitura di energia elettrica presso i punti di consegna comunicate/disposte dai Gestori di Rete, che abbiano di fatto provocato una mancata produzione o impedito immissione in rete dell'energia prodotta, rientrino nella casistica "fermate disposte dalle competenti autorità per problematiche connesse alla sicurezza della rete" per la quale si ha la facoltà di richiedere un'estensione del periodo di incentivazione.

GSE – Sono ancora in corso gli approfondimenti condotti dal GSE, anche con il MiSE, per fornire un riscontro agli operatori, pur specificando che i relativi esiti potrebbero essere non immediati. Appena terminati tali approfondimenti verrà pubblicato un articolo nell'apposita sezione del Portale Supporto del GSE, del quale vi sarà data comunicazione.

2. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019

2.1.1. DM FER1 – Conversione di un impianto da cessione parziale a cessione totale

EF - Nel caso in cui, a partire da un impianto incentivato ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 in cessione parziale attraverso un SEU, durante la vita utile la configurazione iniziale venisse convertita in cessione totale tramite l'utilizzo del POD di emergenza previsto dalla Delibera 578/2013/R/eel (TSSPC), chiediamo al GSE di confermare che l'intervento potrebbe essere effettuato senza pregiudizio per l'originario rapporto incentivante. In particolare, chiediamo di confermare che la tariffa spettante ottenuta dall'impianto ai sensi del D.M. 4 luglio 2019, continuerebbe ad essere applicata sull'intera quantità di energia elettrica immessa in rete.

GSE – Come stabilito al Capitolo 5 del “Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019” (nel seguito, DM2019), pubblicato sul sito internet del GSE in data 17 settembre 2019, in considerazione di quanto disposto dal DM2019, il GSE provvederà ad aggiornare le “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammessi agli incentivi”, pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure Operative).

Nelle more dell'avvenuto aggiornamento delle Procedure Operative, una volta stipulato il Contratto di incentivazione previsto dal DM2019, l'Operatore potrà presentare al GSE, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD, una istanza a preventivo che consenta di predeterminare i possibili effetti dell'intervento in argomento sul summenzionato Contratto (v. [FAQ del 7 luglio 2020](#)).

2.1.2. DM FER1 – Impianti FV installati su coperture in sostituzione di amianto

EF - Chiediamo al GSE di confermare che, ai fini dell'ottenimento degli incentivi previsti dal D.M. 4 luglio 2019 per gli impianti del Gruppo A2, comprensivi del relativo premio, il soggetto che si occupa della rimozione/smaltimento dell'amianto e dei relativi costi, può essere diverso rispetto al Soggetto Responsabile.

GSE – Si premette che, per gli aspetti non strettamente connessi al quesito, si rimanda in senso generale a tutto quanto previsto dal DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019) e relativi Regolamenti Operativi, che s'intendono integralmente richiamati (l'integrale richiamo nel seguito è sintetizzato con l'espressione “fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti”).

Il DM2019 prevede che possono iscriversi al Registro per il Gruppo A-2 gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, con l'ulteriore precisazione che la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa (DM2019, art.8.1).

Un soggetto che intende formulare tale iscrizione per un determinato impianto deve essere identificabile come Soggetto Responsabile, secondo quanto specificato nella definizione riportata nell'Allegato A al Regolamento

Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM2019 e possedere tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM2019.

Nell'Allegato C.2 al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM2019, sono fornite ulteriori indicazioni d'installazione per l'identificazione nel Gruppo A-2.

L'Allegato D al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM2019 e l'Allegato F al Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM2019, prevedono l'obbligo di trasmissione di specifici documenti in caso di iscrizione al Registro per il Gruppo A-2.

Pertanto, in relazione al quesito posto, fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, il Soggetto Responsabile può partecipare al Registro per il Gruppo A-2 anche se la rimozione e lo smaltimento dell'eternit o dell'amianto dalle coperture di edifici o fabbricati rurali interessati dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, nonché i relativi costi, sono sostenuti da altri soggetti.

Resta fermo l'obbligo in capo al Soggetto Responsabile, in sede di iscrizione al Registro per il Gruppo A-2 e, in caso di iscrizione in posizione utile in graduatoria, in sede di richiesta di accesso agli incentivi, di trasmissione della specifica documentazione prevista dai summenzionati allegati D ed F ai Regolamenti Operativi (nel caso prospettato alcuni documenti dovranno essere consegnati al Soggetto Responsabile, il quale avrà cura di caricarli negli appositi slot del Portale FER-E) (v. [FAQ del 28 maggio 2020](#)).

2.2. Elenco temi aperti al 6 giugno 2019

2.2.1. Spostamento pannelli/inverter muletto da un impianto ad un altro - Rif. Verbale Gennaio 2018

EF - In ottica di efficientamento dei costi e dei tempi di ripristino della piena funzionalità degli impianti, e facendo seguito ai chiarimenti forniti nel Verbale gennaio 2018, si chiede al GSE di confermare che i componenti d'impianto di riserva (cosiddetti "muletti") possano essere utilizzati per sostituzioni temporanee ritenute necessarie su impianti fotovoltaici riconducibili a Soggetti Responsabili dello stesso gruppo societario, senza preventiva assegnazione di tali componenti ad uno specifico impianto.

GSE – E' possibile destinare ad altro uso un componente rimosso da un impianto incentivato purché il componente rimosso non venga installato su altri impianti incentivati.

L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il componente rimosso sia destinato all'uso come componente muletto per far fronte a interventi di sostituzione temporanea. In questo caso, infatti, è possibile installare il componente muletto anche su altri impianti incentivati (v. [FAQ dell'11 novembre 2019](#)).

Si rammenta che gli interventi di rimozione/installazione di moduli fotovoltaici devono essere realizzati, e comunicati al GSE tramite applicativo SIAD, nel rispetto di quanto previsto nelle [Procedure ai sensi del DM 23 giugno 2016](#) e nelle [Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati](#).

2.3. Resoconto riunione del 1° febbraio 2019

2.3.1. Sostituzione componenti con caratteristiche innovative

EF - Si segnala come, per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che beneficiano delle tariffe IV conto energia, si manifesti spesso la problematica di sostituzione di eventuali pannelli danneggiati, a causa di fallimento del produttore della tecnologia. Si ritiene necessario discutere le modalità di gestione di questi ammodernamenti.

GSE – Come specificato nelle [Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016](#), si invitano i Soggetti Responsabili degli impianti in esame a richiedere al GSE una **valutazione di fattibilità tecnica preliminare** finalizzata a predeterminare i possibili effetti dell'intervento di manutenzione che intendono realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti.

Il ricorso alle richieste di valutazione preliminare è infatti possibile, per tutti gli interventi di manutenzione programmabili, a prescindere dalle cause che ne rendano necessaria la realizzazione, nel caso di **impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV)**, fotovoltaici a concentrazione (CPV) e fotovoltaici abbinati a interventi di efficientamento energetico per cui è stato riconosciuto il relativo premio, trattandosi di installazioni che adottano soluzioni realizzative particolarmente complesse, tecnologicamente avanzate e innovative anche soggette a brevetti.

La richiesta, oltre a descrivere adeguatamente le motivazioni e le circostanze che inducono all'iniziativa, deve essere corredata di un progetto tecnico di dettaglio dell'intervento nonché di ogni altro documento idoneo a una corretta valutazione (v. [FAQ del 10 novembre 2019, come aggiornata il 7 maggio 2020](#)).

2.3.2. Trattenimento quota smaltimento pannelli e modalità di gestione

EF - Si chiede a GSE un aggiornamento sulla pubblicazione della nuova revisione delle istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati.

Nella relazione del 1° giugno 2018, l'associazione aveva infatti richiesto un chiarimento sui moduli fotovoltaici per i quali, a partire dall'undicesimo anno di diritto all'incentivo, sia trattenuta la quota finalizzata a garantirne il corretto smaltimento a fine vita e sulla mancata applicazione di tale quota ai pannelli già iscritti ad un consorzio di smaltimento (ai sensi della normativa vigente) o ai pannelli rubati o venduti nei primi dieci anni di diritto all'incentivo.

GSE aveva segnalato che le indicazioni di dettaglio relative alla gestione dello smaltimento dei pannelli ai fini incentivanti, avrebbero trovato riscontro nella revisione delle istruzioni operative in corso di completamento. Si chiede un aggiornamento sulla pubblicazione delle procedure aggiornate.

GSE – La segnalazione parrebbe collegata a quella di cui al punto 2.2.3.

2.4. Quesiti integrativi alla relazione periodica di gennaio 2018

2.4.1. Moduli non certificati o con certificazioni non conformi

EF - Si chiede a GSE di chiarire le modalità con le quali sono gestite le istanze relative a impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non conformi (rif. News GSE 9 agosto 2017), finalizzate al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata.

GSE – Si rimanda alle news pubblicate sul sito internet del GSE in data 24 giugno 2020, sia per [impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW](#), sia per [impianti con potenza superiore a 3 kW](#).

3. CRITICITÀ E QUESITI DI CARATTERE GENERALE

3.1. Relazione periodica del 6 dicembre 2019

3.1.1. Identificazione e classificazione sistemi di produzione e consumo - Richiesta GSE

EF - Chiediamo a GSE di confermare che le recenti richieste aventi a oggetto “*Identificazione e classificazione dei sistemi di produzione e consumo connessi alla rete pubblica ai sensi delle deliberazione ARERA 276/2017/R/eel – Sollecito per l’invio della richiesta di riconoscimento per il sistema identificato con il cod POD XXX e dal/i codice/i Censimp IM_XXX, ubicato nel comune di xxx*”, facciano seguito a precedenti richieste, e siano state rivolte ai soli operatori che a oggi risultano inadempienti rispetto alle richieste di classificazione di sistemi semplici di produzione e consumo o, nel caso in cui l’impianto non rientri nella fattispecie SSPC, alle dichiarazioni di impianto di produzione con consumi legati ai soli servizi ausiliari, ai sensi del TISSPC.

GSE ha invitato nel sollecito a inviare una richiesta di riconoscimento del sistema come SSPC, oppure, nel caso in cui si tratti di un impianto di sola produzione, con presenza esclusiva di consumi relativi agli ausiliari di generazione o equiparabili, ad inviare la copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/00 attestante la presenza esclusiva di consumi relativi agli ausiliari di generazione o equiparabili già inviata al gestore di rete competente.

Chiediamo dunque a GSE di confermare che in assenza di invio pregresso di tale dichiarazione sarà sufficiente inviare al Gestore stesso e Gestore di rete competente una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con i medesimi contenuti, senza incorrere in alcuna sanzione.

GSE – In accordo a quanto già riportato nelle summenzionate comunicazioni del GSE, si rinnova l’invito a trasmettere la dichiarazione sostitutiva al GSE, tramite PEC all’indirizzo info@pec.gse.it, e al Gestore di rete territorialmente competente.

Si rappresenta inoltre che non vi sono sanzioni per l’invio tardivo della predetta dichiarazione.

3.1.2. Impossibilità di scegliere il regime forfettario sul portale GSE

EF - Sulla base delle segnalazioni ricevute da alcuni associati, il portale GSE risulterebbe non prevedere la possibilità di usufruire del regime forfettario per gli operatori aventi i requisiti. In particolare, nelle fatture emesse nell’ambito del Ritiro Dedicato non compare la dicitura “*operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge numero 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 204/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 76, della Legge n.190/2014*”. Chiediamo chiarimenti in merito.

GSE – Si invita a consultare la [FAQ del 19 marzo 2020, come aggiornata in data 8 maggio 2020](#).

3.2. Relazione periodica del 6 giugno 2019

3.2.1. Impianti bioenergie – Aggiornamenti premio emissioni

EF - Chiediamo al GSE che sia reso possibile all'operatore elettrico l'accesso, nell'ambito dell'Applicativo SIAD, allo stato della pratica di erogazione del premio di cui all'art. 8, comma 7 del DM 6 luglio 2012. Tale accesso avrebbe carattere puramente informativo, così da permettere all'operatore di avere una visione aggiornata dello stato dell'arte delle comunicazioni effettuate dalle ARPA/APPA, previste dal Decreto 14 aprile 2017, relative agli esiti delle verifiche eseguite sugli impianti aventi diritto all'accesso al premio emissioni citato. Segnaliamo inoltre, secondo quanto evidenziato dai nostri associati, che non risulta possibile l'utilizzo del questionario FERPREM alle ARPA/APPA, ciò comporta l'inoltro tramite PEC dei dati mensili validati al GSE.

GSE – Il GSE, con news pubblicata il 25 novembre 2019 sul proprio sito internet, recante “*Accesso al premio per le emissioni in atmosfera, aggiornato l'applicativo SIAD*”, ha reso noto di avere aggiornato la funzionalità dell'**Applicativo SIAD** (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) utile alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA) per l'invio delle comunicazioni, previste dal Decreto 14 aprile 2017, e relative agli esiti delle verifiche effettuate sugli impianti aventi diritto all'accesso al premio di cui all'art.8 comma 7 del DM 6 luglio 2012.

Con la predetta news, il GSE ha specificato inoltre che:

- il nuovo questionario consente l'invio delle informazioni a livello mensile, anche riferite a periodi di durata inferiore all'anno;
- il portale applicativo SIAD è l'unico canale utilizzabile per l'invio delle suddette informazioni da parte delle strutture ARPA territoriali e che non sono necessarie ulteriori richieste da parte dei soggetti titolari degli impianti, come già rappresentato nella news del 20 luglio 2018.

Ciò premesso, in relazione alla richiesta inviata nella parte in cui si segnala che “*non risulta possibile l'utilizzo del questionario FERPREM alle ARPA/APPA*”, si precisa che il GSE, allo stato, non ha ricevuto segnalazioni di anomalie nell'utilizzo del predetto questionario, né attraverso interlocuzione diretta con gli operatori delle ARPA/APPA, né attraverso il Portale di Supporto.

Si invita pertanto l'Associazione a fornire evidenze di casi specifici per i quali si sia rilevato tale problema.

Conclusivamente, si rappresenta che non è necessario l'inoltro al GSE tramite PEC dei dati di emissioni mensili, dal momento che, come riportato nella summenzionata news, il portale SIAD è l'unico canale utilizzabile per l'invio delle suddette informazioni da parte delle strutture ARPA territoriali e che non sono necessarie ulteriori richieste da parte dei soggetti titolari degli impianti.

3.2.2. Impianti cogenerazione – sostituzione componenti e rifacimenti

EF - Per un impianto di cogenerazione che accede al meccanismo dei Certificati Bianchi e che necessita della sostituzione di un componente principale di generazione, chiediamo a GSE se, in analogia a quanto previsto per gli interventi sugli impianti FER incentivati, i seguenti interventi siano ammessi senza alcuna modifica del rapporto incentivante in essere:

- sostituzione di una macchina per guasto, o per altre tipologie d'intervento, di natura temporanea: Il componente rimosso può essere sostituito con uno di pari caratteristiche, anche già utilizzato, proveniente dalla scorta dell'azienda titolare dell'impianto, di altre aziende del medesimo gruppo societario, o di soggetti terzi in forza di un contratto di fornitura di servizi O&M, senza necessità di una preventiva attribuzione del componente all'impianto oggetto d'intervento (sostituzione con muletto). Entro quali limiti temporali la sostituzione può essere considerata temporanea?
- sostituzione di una macchina per manutenzioni periodiche programmate. Il componente rimosso può essere sostituito con un muletto di pari caratteristiche, alle condizioni ed entro i termini di cui al precedente punto. In alternativa, il componente rimosso può essere sostituito con una macchina di pari caratteristiche, proveniente dalla scorta tecnica del Soggetto Responsabile dell'impianto, di altre aziende del medesimo gruppo societario, o di soggetti terzi in forza di un contratto di fornitura di servizi O&M, di cui sia possibile provare la preventiva attribuzione all'impianto, e che verrà mantenuta in esercizio fino alla necessaria revisione della macchina stessa, alternandone dunque l'utilizzo con quella originaria, così da limitare i fermi impianto. In questo caso i componenti interessati dovranno essere nuovi o rigenerati, in possesso di una dichiarazione del fornitore che ne garantisca le normali condizioni di operatività;
- sostituzione definitiva di un componente di generazione. Il componente rimosso può essere sostituito con uno di pari caratteristiche, nuovo o rigenerato - munito in questo caso delle attestazioni necessarie - anche proveniente dalla scorta tecnica del Soggetto Responsabile dell'impianto, di altre aziende del medesimo gruppo societario, o di soggetti terzi in forza di un contratto di fornitura di servizi O&M, di cui sia possibile provare la preventiva attribuzione all'impianto.

Nel caso invece di un intervento di rifacimento, chiediamo conferma che l'eventuale sostituzione di una sola macchina in impianti multi-turbina, sia ammessa ai fini dell'identificazione dell'intervento come rifacimento parziale. Ad esempio, in un ciclo combinato cogenerativo formato da due turbogas (uguali tra loro) che inviano i fumi di scarico in un'unica caldaia a vapore surriscaldato, poi espanso in una turbina a vapore in contropressione ed inviato all'utenza, la sostituzione di solo una delle due turbine a gas e della turbina a vapore, consentirebbe di rispettare la soglia del 45% della potenza ante intervento. Chiediamo conferma che l'intervento sia ammesso e che le due turbine a gas non debbano essere considerate come una macchina unica da sostituire necessariamente in blocco.

GSE –

In merito a guasti e sostituzioni di componenti dell'unità.

Per unità di cogenerazione che già percepiscono Certificati Bianchi in qualità di nuova unità o rifacimento, è ammesso l'utilizzo di componenti non nuovi in caso di manutenzione ordinaria prevista dal piano di manutenzione a lungo termine dell'impianto o a seguito di guasto di gravità tale da doverne determinare la sostituzione temporanea o definitiva, senza che questo comporti la decadenza del diritto di accesso all'incentivo.

L'operatore, alla presentazione della richiesta a consuntivo, dovrà comunicare la modifica su RICOGE e inviare l'aggiornamento dei documenti (es. relazione tecnica) oppure inserire nuovi documenti etichettati come "altro" in cui venga descritto il guasto, l'intervento di manutenzione, i componenti installati e, laddove necessario, l'aggiornamento dei metodi di calcolo. È bene inviare idonea documentazione di supporto, come per esempio le foto di targa e le schede tecniche dei componenti installati in sostituzione di quelli oggetto di guasto, il verbale dell'intervento redatto dalla ditta autorizzata.

In relazione al quesito posto nella parte in cui si chiede "*entro quali limiti temporali la sostituzione può essere considerata temporanea*", si specifica che per la fattispecie in esame non sono previsti limiti temporali.

Si consiglia di consultare i nuovi documenti messi a disposizione degli Operatori dal GSE a supporto della presentazione della richiesta, disponibili al seguente link (<https://www.gse.it/documenti>).

In merito al rifacimento.

Preliminarmente, si rammenta che per nuove unità di cogenerazione, per interventi di rifacimento su unità esistenti (anche nel caso in cui queste ultime siano, o siano state, a loro volta oggetto di istruttoria prima dell'intervento) e per interventi di riconversione ai sensi del DM 4 agosto 2016, gli operatori possono presentare una richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 7 del DM 5 settembre 2011, attraverso il Portale RICOGE. Detta richiesta di valutazione preliminare è volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettano di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento in CAR.

Ciò premesso, si ricorda che il DM 5 settembre 2011 prevede l'accesso ai CB-CAR solo per le unità che rientrano nelle categorie di intervento "nuova unità" o "rifacimento". In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b del D.M. 5 settembre 2011 definisce rifacimento un "*intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unità di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali*".

Sulla base delle informazioni fornite nel quesito, l'intervento proposto parrebbe non rispettare i requisiti di rifacimento, in quanto la sostituzione di due componenti principali riguarderebbe solo una delle due turbine a gas presenti.

Infatti, come esplicitato nel documento "*Criticità più diffuse e chiarimenti operativi sulle richieste di riconoscimento CAR e di accesso ai Certificati Bianchi CAR DM 4 agosto 2011 e DM 5 settembre 2011*", pubblicato dal GSE sul proprio sito internet in data 29 gennaio 2020, nel caso in cui l'unità di cogenerazione sia costituita da una pluralità di componenti della stessa tipologia e questi siano i componenti oggetto della sostituzione, è necessario che l'intervento consista nella sostituzione, con componenti nuovi, di tutti i componenti della stessa tipologia.

In alternativa, rispetta i requisiti di rifacimento la sostituzione di tutti i componenti della stessa tipologia mediante l'installazione di un numero diverso di componenti di quella tipologia (es. sostituzione di una sola delle turbine a gas e del relativo alternatore con contestuale smantellamento dell'altra).

Giova specificare infine che il riferimento alla soglia di potenza del 45%, introdotta dal D.M. 8 agosto 2012, non trova applicazione nel caso in esame.

3.2.3. Garanzie d'Origine - Proposta alternativa di scambio dati tra GSE e utente

EF - Chiediamo al GSE di prevedere una modalità ulteriore a quella web di scambio dati tra portale ed utente, riguardo al report "Movimentazione Conti" del servizio "Certificazioni di Origine Impianti a Fonti Rinnovabili". In particolare, l'Associazione chiede che venga consentita la gestione dello scambio dati tramite modalità "Application-To-Application", ad esempio mettendo a disposizione dell'operatore dei web-services che forniscano in output l'attuale file Excel (Movimentazione_Conti_DD_MM_YYY.xlsx), o in un formato equivalente (xml, json, etc.).

GSE – La proposta è stata presa in carico ed è in fase di sviluppo con le Funzioni competenti del GSE. Relativamente alle tempistiche, si auspica di poter dare un riscontro operativo entro fine luglio 2020.

3.2.4. Garanzie d'origine – Richiesta prospetto riepilogativo e suggerimenti implementazione portale

EF - Segnaliamo che, al fine di adeguare l'offerta delle GO prodotte dagli impianti presenti in Italia anche alle richieste degli operatori esteri, che attribuiscono un diverso valore alle GO prodotte da determinati impianti in particolari mesi dell'anno, gli operatori manifestano l'esigenza di disporre di un prospetto riepilogativo per società (o gruppo di società facenti capo allo stesso utente GSE), contenente l'informazione relativa alla giacenza delle GO differenziata per mese e per impianto.

Sarebbe inoltre utile se tutte le operazioni, su piattaforma GSE e GME (P-GO; PB-GO), sia in vendita che in export, potessero essere effettuate selezionando le GO da un menu a tendina all'interno del quale siano evidenziate tutte le GO disponibili, consentendo la scelta tra i diversi impianti sulla base della disponibilità nei diversi mesi e lasciando inoltre la possibilità all'operatore di selezionare se rendere esplicite o meno alla controparte ricevente le scelte effettuate.

GSE – Cfr. punto precedente.

3.3. Elenco temi aperti al 6 giugno 2019

3.3.1. Piattaforma Performance Impianti - Visualizzazione performance di tutti gli impianti

EF - L'associazione ritiene la Piattaforma "*Performance Impianti*" implementata dal GSE uno strumento innovativo e particolarmente efficace per monitorare le performance degli impianti in esercizio oltre a uno strumento strategico per valutare nuovi investimenti. Nell'ottica di rendere effettivamente fruibile la Piattaforma "*Performance Impianti*", **si chiede al GSE di rendere possibile la visualizzazione dei principali dati tecnici e di performance di tutti gli impianti presenti nell'applicativo, anche se non appartenenti allo stesso Soggetto Responsabile**. In questo modo ogni operatore potrà effettuare autonomamente delle valutazioni sulla performance del proprio impianto in relazione ad impianti localizzati nelle immediate vicinanze, oltre ad avere la disponibilità delle analisi effettuate dal GSE a livello nazionale/regionale tra impianti e il relativo cluster di appartenenza.

GSE - La proposta è stata presa in carico e gli eventuali sviluppi saranno approfonditi con le Funzioni competenti del GSE.

3.3.2. Cumulabilità incentivi Il Conto Energia con incentivi pubblici conto capitale / conto interessi

EF - Si chiede al GSE un chiarimento in merito alla possibilità di usufruire di incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria, nei limiti previsti dall'art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007, finalizzati a effettuare interventi di ammodernamento dell'impianto fotovoltaico durante la relativa vita utile, senza pregiudizio per la tariffa incentivante ottenuta.

GSE - La tematica è stata già sottoposta all'attenzione delle Direzioni/Funzioni competenti, le quali, anche nelle more della pubblicazione del nuovo "DM Controlli", stanno effettuando gli approfondimenti necessari.

3.3.3. Dematerializzazione documentazione cartacea trasmessa

EF - In riferimento agli impianti fotovoltaici dei primi Conti Energia, per i quali era consentita la trasmissione di tutti i relativi documenti necessari alla richiesta incentivo in formato cartaceo, si suggerisce a GSE di digitalizzare la suddetta documentazione rendendola disponibile al Soggetto Responsabile in formato elettronico nella sezione riservata all'impianto, all'interno dell'applicativo FTV-SR. Questo strumento consentirebbe una gestione più trasparente delle verifiche ispettive sugli impianti e dando la possibilità al Soggetto Responsabile di verificare tutta la documentazione fornita nel tempo e farsi parte proattiva in caso di eventuali correzioni e/o integrazioni.

GSE - La proposta è stata presa in carico e gli eventuali sviluppi saranno approfonditi con le Funzioni competenti del GSE.

3.4. Resoconto riunione del 1° febbraio 2019

3.4.1. Disallineamenti GRIN/Gaudì – Lettere agli operatori

EF - Si chiede a GSE un aggiornamento relativo alle richieste di allineamento GRIN/Gaudì trasmesse agli operatori nel corso dell'estate.

GSE – Data la vetustà del quesito, si ritiene superata la problematica ivi segnalata.

3.4.2. Microgenerazione - Certificati Bianchi EScO e leasing

EF - Si chiede a GSE di chiarire i requisiti affinché una Esco, proprietaria di un microgeneratore alimentato a gas naturale installato a servizio di un terzo soggetto (utilizzatore finale), possa continuare a ricevere i Certificati Bianchi di cui al DM 5 settembre 2011 nel caso in cui il suddetto microgeneratore venga rimosso e installato a servizio di un nuovo utilizzatore finale.

Si chiede inoltre di specificare se sia possibile riconoscere i Certificati Bianchi a favore di un utilizzatore che usufruisca della temporanea disponibilità di un microgeneratore alimentato a gas naturale grazie alla formula del leasing operativo (noleggio operativo) sottoscritto con una terza parte, e a favore di un possibile secondo utilizzatore che subentri al primo. In entrambi i casi si chiede di specificare quali requisiti debba soddisfare il microgeneratore installato e quali siano le eventuali clausole contrattuali da prevedere all'interno del contratto di noleggio operativo.

GSE – È possibile accedere ai CB-CAR esclusivamente per la categoria di intervento nuova unità di cogenerazione e rifacimento. In entrambi i casi è ammesso l'accesso esclusivamente nel caso di utilizzo di componenti di impianto di nuova costruzione. Pertanto, non è possibile beneficiare dei CB-CAR nel caso in cui in un sito (sito B) venga installato un microgeneratore precedentemente esercito presso una diversa unità di impianto (sito A). I componenti dell'unità del sito B, infatti, non rispetterebbero la condizione di nuova costruzione.

In merito al tema della titolarità si specifica che nell'ambito del procedimento di qualifica CB-CAR, relativamente alla verifica dei requisiti di titolarità/disponibilità dell'impianto non viene richiesta alcuna documentazione specifica sulle modalità con cui la suddetta è determinata. Il richiedente deve essere titolare della licenza di officina ovvero deve aver ricevuto da quest'ultimo specifico mandato.

3.4.3. Impianti a biometano - pubblicazione contratto di ritiro

EF - Si chiede al GSE un chiarimento sulla disponibilità del contratto per il ritiro del biometano che deve essere sottoscritto da parte dei Produttori che optino per questa modalità di cessione del biometano avanzato prodotto.

Si chiede in particolare conferma che tale contratto sia disponibile sul portale, dove possa essere reperito e, nel caso in cui non sia ancora stato pubblicato, entro quali tempistiche sarà reso disponibile, posto che diversi

impianti hanno già attivato la procedura di qualifica sia per il riconoscimento dei CIC, sia per la vendita del biometano al GSE.

Si chiede inoltre un chiarimento circa le responsabilità e le modalità di gestione delle eventuali differenze tra i programmi inviati dall'operatore e l'effettiva quantità di biometano immessa.

GSE – Gli schemi di contratto sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet del GSE ([link](#)).

Per quanto concerne “*le responsabilità e le modalità di gestione delle eventuali differenze tra i programmi inviati dall'operatore e l'effettiva quantità di biometano immessa*”, si rimanda a quanto indicato nelle [Procedure applicative DM 2 marzo 2018](#) (nel seguito, Procedure Applicative), pubblicate sul sito internet del GSE in data 20 settembre 2019, e nella [Procedura per la comunicazione dei dati di misura per gli impianti di biometano allacciati alla rete di trasporto e distribuzione](#), pubblicata in data 10 gennaio 2020.

In particolare, nel paragrafo 7.2.2 delle Procedure Applicative sono descritte le modalità e le tempistiche con cui il Produttore deve inviare i programmi di produzione.

Per ulteriori dettagli, quali ad esempio il formato dei file da inviare al GSE e loro corretta denominazione, il Produttore può far riferimento alle [Procedure Operative di Programmazione](#) pubblicate sul sito internet del GSE.

3.4.4. Estensione periodo incentivazione - Mancata produzione per danni da eventi metereologici

EF - Si chiede a GSE di chiarire quali siano le modalità e le scadenze per la richiesta di estensione del periodo di incentivazione per impianti FER in TFO, che abbiano interrotto la produzione, avendo subito danni agli impianti stessi e/o essendo connessi a reti di distribuzione che hanno subito guasti o interruzioni del servizio a causa degli eventi metereologici estremi verificatisi nelle ultime settimane. La procedura e le tempistiche sono infatti esplicitate per gli incentivi GRIN ex CV, ma non risultano chiare per impianti incentivati con tariffa omnicomprensiva (ex DM 18 dicembre 2008, ex DM 6 luglio 2012 e ex DM 23 giugno 2016).

GSE –Le istanze di estensione del periodo di incentivazione relative a impianti con Contratti “FER” o Contratti “TO ex DM 18 dicembre 2008”, devono essere inviate, mediante la PEC ufficiale dell'Operatore, all'indirizzo della Direzione Fonti Rinnovabili del GSE: fer elettriche@pec.gse.it, riportando nell'oggetto della stessa “FERXXXXXX o IAFR XXXX (Contratto TOXXXXXX) – Istanza proroga periodo incentivazione – Funzione Gestione Esercizio Impianti FER”.

L'istanza, redatta sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, deve essere trasmessa entro la data di termine del periodo di incentivazione allegando:

- gli atti con cui l'Autorità competente ha riconosciuto l'evento calamitoso;
- una relazione tecnica, a timbro e firma di un tecnico abilitato, recante il “nesso causale” tra l'evento e il periodo di fermo impianto;
- l'ulteriore documentazione ritenuta utile.

L'istruttoria sarà condotta dal GSE in conformità a quanto previsto dal corrispondente Decreto Ministeriale di incentivazione.

A tal proposito, dal momento che l'eventuale accoglimento comporterebbe la posticipazione della data di termine del periodo di incentivazione, si segnala che, al fine di contemperare l'interesse pubblico con quello privato, hanno priorità di lavorazione le istanze relative agli impianti per i quali è prossima la data di termine del periodo di incentivazione (v. [FAQ del 30 giugno 2020](#)).

3.4.5. Garanzie d'Origine - Malfunzionamento portale

L'Associazione segnala alcuni malfunzionamenti del portale GO che il GSE sta procedendo a verificare e, eventualmente, correggere.

GSE – Data la vetustà del quesito, si ritiene superata la problematica ivi segnalata.

3.4.6. SIAD - variazione configurazione catastale

EF - Alcuni operatori segnalano che attualmente il portale SIAD non sembra prevedere una specifica modalità di comunicazione della variazione della configurazione catastale rispetto al progetto autorizzato e ammesso agli incentivi, a seguito di frazionamento. Poiché, secondo quanto disposto nelle “Procedure Operative – Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” pubblicate il 20 dicembre 2017 sul sito internet del GSE, le variazioni catastali rientrano tra le modifiche di configurazione dell'impianto per le quali è necessaria una comunicazione al GSE, si chiede di chiarire la procedura corretta di comunicazione della variazione.

GSE - L'intervento di modifica della configurazione catastale dell'impianto dovrà essere comunicato mediante il modulo SIAD, sia per gli interventi da realizzare, sia per quelli già realizzati, operando le seguenti scelte:

1. **categoria di intervento:** Modifica della configurazione di impianto;
2. **selezione del componente oggetto dell'intervento:** selezionare il componente o i componenti che insistono sulle particelle oggetto di modifica/frazionamento;
3. **descrizione dell'operazione e caratteristiche dei componenti:** selezionare l'operazione “Spostamento”, quindi il carattere temporale “definitiva” e lo stato del componente “nuovo”. Infine, dal menù “rispetto al perimetro di impianto”, selezionare la voce “dentro” o “fuori” e inserire la data di inizio e fine dell'intervento di modifica.

All'istanza dovranno essere allegate la relazione tecnica, recante la descrizione dell'operazione e il dettaglio delle particelle soppresse e delle nuove particelle costituite, la planimetria catastale *ante operam* e la planimetria catastale aggiornata a seguito della variazione.

3.4.7. Proposta Newsletter

EF - Si sottopone all'attenzione di GSE una proposta emersa dal confronto con gli associati Elettricità Futura. Diversi operatori segnalano che riterrebbero utile disporre di una sintesi settimanale delle principali novità,

scadenze, aggiornamenti, o documenti più recenti pubblicati sul sito GSE. Si suggerisce pertanto al Gestore di valutare la pubblicazione di una newsletter generale - possibilmente declinata per specifico settore (es. FER, efficienza energetica...) - contenente una sintesi di tutti gli aggiornamenti di rilievo.

GSE – Il GSE si riserva di valutare e implementare possibili soluzioni per soddisfare l'esigenza manifestata.

3.4.8. DM Tariffe - Istanze di rimborso

EF - Si chiede a GSE un aggiornamento sull'erogazione dei rimborsi degli oneri per le attività di gestione-verifica-controllo, a seguito della sentenza TAR Lazio n. 6102 del 24 maggio 2016, che ha annullato la previsione di cui al D.M. 24 dicembre 2014. Il Gestore aveva infatti dato seguito alla richiesta dell'Associazione (cfr. XVII Relazione Periodica del 4 settembre 2017), segnalando dapprima che le attività di rimborso delle somme dovute sarebbero state completate entro il 2017 e successivamente (cfr. riscontri GSE 30 maggio 2018 su relazione aggiuntiva EF 27 febbraio 2018) che la funzionalità implementata era in fase di collaudo e sarebbe stata resa disponibile a breve. Si chiede pertanto di conoscere le tempistiche entro le quali l'erogazione sarà completata.

GSE – Data la vetustà del quesito, si ritiene superata la problematica ivi segnalata.

3.4.9. Elenco dei documenti che devono essere tenuti presso il sito di impianto

EF - Si chiede a GSE di fornire l'elenco dei documenti da tenere presso il sito di impianto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismi di incentivazione. Il quesito è stato già sottoposto nelle relazioni periodiche del 25 febbraio 2015, del 9 gennaio 2017, del 1° giugno 2018. Nell'ambito del tavolo periodico GSE aveva anticipato la prossima pubblicazione di un documento, purtroppo mai avvenuta. Si auspica pertanto un celere riscontro.

GSE – Il GSE si riserva di affrontare nuovamente il tema a valle dell'aggiornamento della disciplina "controlli" attualmente in fase di definizione.

3.5. Quesiti integrativi alla relazione periodica di gennaio 2018

3.5.1. Obblighi comunicazione BIOCAR

EF - Si chiede a GSE se gli obblighi di comunicazione cui sono soggetti i fornitori di energia elettrica e la relativa modulistica di cui si chiede la trasmissione nel portale GSE BIOCAR, interessino anche i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per usi stazionari che presso un proprio sito produttivo abbiano installato anche una o più colonnine di ricarica di autoveicoli.

L'articolo 7-bis del Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e ss.mm.ii. stabilisce infatti che, entro il 31 gennaio di ogni anno, i Fornitori di carburanti e altri vettori energetici per i trasporti trasmettano al MATTM una relazione con valore di autocertificazione, contenente i quantitativi di combustibile immessi in consumo nell'anno di riferimento e le relative emissioni di CO₂.

Tra i Soggetti obbligati, tenuti alla comunicazione nell'applicativo BIOCAR dei quantitativi di carburante immessi in consumo nell'anno precedente ai fini del calcolo delle corrispondenti emissioni di CO₂, rientrerebbero, dal 2018, anche i fornitori di Idrogeno e di Elettricità per i trasporti. Si chiede pertanto di chiarire quali requisiti qualificano un operatore elettrico come fornitore di energia elettrica e se l'installazione di colonnine renda applicabile l'obbligo di comunicazione dei dati entro il 30 aprile 2018 anche ad un produttore di energia da FER.

GSE – Il fornitore di energia elettrica è individuato, come tutti gli altri fornitori, secondo quanto definito all'art. 2, comma 1, lettera *i-sexies*, del D.lgs. 66/2005 e ss.mm.ii: "*il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo*". Ne consegue che è dirimente l'assolvimento o meno dell'accisa per l'energia prodotta e autoconsumata per i trasporti: in caso affermativo, è necessario effettuare la dichiarazione al GSE in merito ai quantitativi di elettricità utilizzata nei trasporti.

Per maggiori dettagli, si invita a consultare la sezione dedicata del sito internet del GSE ([link](#)).

3.5.2. Impianti a rifiuti - Conguaglio annuale e MUD

EF - Si chiede a GSE se sia possibile procedere alla richiesta di conguaglio su portale GRIN della tariffa per impianti a rifiuti, una volta noti i dati a consuntivo, senza necessariamente dover attendere il MUD.

Fino all'anno 2016 (per l'esercizio 2015) infatti, per gli impianti alimentati parzialmente o totalmente a rifiuti, in fase di conguaglio annuale dei Certificati Verdi era richiesta la presentazione del MUD annuale.

A partire dall'anno 2017 (per esercizio 2016) tale modello non compare nei passaggi operativi dell'istanza di tariffa tramite portale GRIN. Si chiede pertanto conferma che sia possibile procedere alla richiesta di conguaglio della tariffa una volta assunti i dati consuntivi senza attendere le scadenze di compilazione del MUD.

GSE – Per gli impianti a rifiuti privi di un piano di campionamento, non è obbligatoria la presenza del MUD in fase di richiesta di conguaglio su GRIN.

Il produttore, ai fini della richiesta di conguaglio, è tenuto a compilare una tabella in cui dichiara la quantità di rifiuti utilizzati. Il sistema, sulla base dei valori inseriti, genera automaticamente un documento di riepilogo che, una volta sottoscritto, funge da autodichiarazione.

Rimane salva, comunque, la facoltà del GSE di richiedere al produttore l'invio del MUD per ulteriori verifiche.

3.5.3. Titolarità e rigenerazione

EF - Si chiede al GSE di confermare che, in riferimento alle Procedure operative relative all'esercizio di impianti diversi dal fotovoltaico:

1. in caso di associazione di imprese il componente oggetto dell'intervento può essere di proprietà di uno solo degli associati, anche eventualmente diverso dal soggetto titolare del rapporto incentivante e dei titoli abilitativi (paragrafo 2.7);
2. il componente rigenerato, da installare in impianto oggetto di regime incentivante, possa provenire da impianti (incentivati o meno) nella titolarità di soggetti terzi (paragrafo 2.8).

GSE – Nel par. 2.7 delle “Procedure Operative – Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (di seguito, Procedure Operative) è stato precisato che *“in caso di realizzazione di operazioni di carattere definitivo, i componenti devono essere:*

- *nella titolarità dell'Operatore o di una società diversa dall'Operatore che faccia parte del medesimo «gruppo societario», inteso come “l'insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo da parte di una società capogruppo (holding)”;*

oppure

- *“forniti ricorrendo a contratti di leasing o nell'ambito di un contratto di Full Maintenance”.*

Ciò premesso, con riferimento al:

- punto 1 del quesito: la natura dell'Associazione di Imprese non coincide con quella del “gruppo societario” e, pertanto, il componente oggetto dell'intervento deve essere nella titolarità dell'Operatore oppure fornito *“ricorrendo a contratti di leasing o nell'ambito di un contratto di Full Maintenance”;*
- punto 2 del quesito:
 - nell'ambito dell'intervento di “sostituzione definitiva dei componenti principali di generazione” (par. 3.2.1 delle Procedure Operative), è possibile utilizzare componenti provenienti “da impianti (incentivati o meno) nella titolarità di soggetti terzi” a patto che gli stessi:
 - siano stati preliminarmente sottoposti a “rigenerazione” (par. 2.2 delle Procedure Operative);
 - risultino nella titolarità dell'Operatore o ricompresi in una delle casistiche previste al par. 2.7 delle Procedure Operative;
 - nell'ambito dell'intervento di “sostituzione temporanea dei componenti principali di generazione” (par. 3.2.2 delle Procedure Operative), ossia quando il periodo di sostituzione è inferiore a 6 mesi, è possibile utilizzare anche componenti provenienti “da impianti (incentivati o meno) nella titolarità di soggetti terzi” a patto che tale sostituzione non comporti l'aumento della potenza nominale dell'impianto (i “componenti principali di generazione” che definiscono, in base al Decreto Ministeriale di riferimento e alla fonte rinnovabile, la potenza nominale dell'impianto sono elencati nell'Appendice C alle Procedure Operative).